

ALLEGATO A

**Piano Strategico della PAC (PSP) 2023/2027
Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023/2027**

BANDO ATTUATIVO INTERVENTO SRG02

“COSTITUZIONE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI”

ANNUALITÀ 2026

Indice generale

1. Definizioni.....	3
2. Finalità, obiettivi e forma di sostegno.....	3
2.1 Finalità e obiettivi.....	3
2.2 Forma del sostegno.....	4
3. Dotazione finanziaria, massimale, localizzazione degli interventi, tipologia del sostegno e intensità.....	4
4. Beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	5
4.1 Beneficiari.....	5
4.2 Requisiti e condizioni di accesso.....	5
4.3 Condizioni per il pagamento del sostegno.....	6
5. Piano aziendale.....	7
6. Cumulabilità.....	7
7. Criteri di selezione.....	8
8. Durata e termini di realizzazione e rendicontazione del progetto.....	9
8.1 Avvio dei lavori o dell'attività del Piano Aziendale.....	9
8.2 Termine finale di rendicontazione del progetto.....	9
9. Impegni del beneficiario.....	9
10. Tempistica e modalità di presentazione della domanda di sostegno.....	10
10.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno.....	10
10.2 Fascicolo aziendale elettronico.....	10
10.3 Documentazione e informazioni a corredo della domanda di sostegno.....	11
10.4 Integrazione della domanda di sostegno.....	11
11. Istruttoria delle domande di sostegno e atto di assegnazione.....	11
11.1 Correzione degli errori palesi.....	12
11.2 Atto di assegnazione dei contributi.....	12
12. Varianti e rinuncia al contributo.....	13
12.1 Varianti.....	13
12.2 Rinuncia al contributo.....	13
13. Domande di pagamento e rendicontazione.....	13
13.1 Rendicontazione per le domande di pagamento.....	13
13.2 Istruttoria delle domande di pagamento.....	14
14. Sanzioni e riduzioni.....	15
15. Informativa privacy (art. 13, Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”).....	15
16. Disposizioni in materia di pubblicità.....	16
17. Responsabile del procedimento.....	16
18. Disposizioni finali.....	16

1. Definizioni

Ai fini del presente bando, si applicano le definizioni di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e si aggiungono di seguito, alcune definizioni utili per l'attuazione dell'intervento SRG02:

PSP-CSR 2023/2027	Piano Strategico della PAC (PSP) e relativo Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Toscana, della programmazione 2023/2027
ARTEA	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) Organismo pagatore
OP	Organizzazione di Produttori riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche e integrazioni, sulla base della relativa normativa nazionale di riferimento
VPC	Valore della produzione dell'OP e dei suoi soci produttori immessa sul mercato dall'OP, al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dall'OP e/o dai soci conferenti, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore oggetto di riconoscimento.
Piano aziendale	Elaborato tecnico obbligatorio in cui sono indicati gli obiettivi da raggiungere e le attività da realizzare per il raggiungimento degli stessi articolato in annualità.
Atto di assegnazione del contributo	Atto con il quale viene assegnato il contributo al richiedente e sono indicate le disposizioni che regolano le fasi attuative del progetto. Viene emesso dall'UCI.
UCI o UTR	Ufficio della Regione Toscana competente per l'istruttoria e che emette l'Atto di assegnazione del contributo.
Responsabile dell'intervento	Ufficio della Regione Toscana responsabile del bando e dell'intervento SRG02 del CSR-PSP 2023/2027
CUP ARTEA	Codice Unico Progetto attribuito dal Sistema Informativo ARTEA
CUP (Codice Unico di Progetto) CIPE/CIPESS	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici. E' emesso dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) che dal 1 gennaio 2021 ha cambiato nome in CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile). Viene riportato dall'UCI nell'Atto di l'assegnazione dei contributi.
Domanda di sostegno (DdS)	La domanda presentata da un soggetto per partecipare a un regime di sostegno.
Domanda di pagamento (DdP)	La domanda presentata da un soggetto per ottenere il pagamento dell'aiuto

Nel caso in cui la fonte normativa richiamata per le definizioni sopra riportate sia soggetta a modifica e/o aggiornamento la stessa si intende prevalente rispetto a quella contenuta nel presente atto.

2. Finalità, obiettivi e forma di sostegno

2.1 Finalità e obiettivi

L'intervento è finalizzato alla promozione dell'associazionismo, potenziandone la portata e i possibili risultati, considerato che la PAC è stata progressivamente liberalizzata e i mercati agricoli dell'Ue sono stati aperti alla concorrenza globale. In questo contesto, per i produttori agricoli, l'associazionismo si profila come strumento efficace per riequilibrare la propria forza contrattuale rispetto ad altri partner commerciali ed è quindi necessario favorire processi di aggregazione stabile degli operatori agricoli attraverso l'aiuto alla costituzione di organizzazioni di produttori (OP).

In questo modo, si possono perseguire i seguenti obiettivi specifici:

1. fronteggiare le limitate dimensioni economiche e strutturali delle aziende agricole e forestali;
2. favorire l'aumento del valore delle produzioni commercializzate;
3. migliorare l'integrazione delle aziende agricole nelle filiere agroalimentari;
4. contribuire ad una più equa distribuzione del valore aggiunto;
5. favorire strumenti di integrazione come le reti d'impresa.

In particolare, con questo bando si intende sostenere le OP di nuova costituzione.

L'intervento persegue l'Obiettivo specifico SO3 del PSP Italia 2023/2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, rispondendo ai fabbisogni delineati dall'Esigenza E1.6 "Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta" e dall'Esigenza E1.8 "Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria".

L'intervento è conforme a quanto indicato:

- dalla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1057 del 28/07/2025 "Reg. Ue n. 2021/2115 Feasr – Approvazione della versione 6.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027" (di seguito indicato come "CSR");
- dalla DGR n. 742 del 25/06/2024 "Reg. (Ue) n. 2021/2115 Feasr – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027. Approvazione del documento competenze per la gestione degli interventi di investimento" (di seguito indicata come "DGR Competenze");
- dalla DGR n. 237 del 03/03/2025 "Reg. (Ue) 2021/2115 e Reg. (Ue) 1305/2013 – FEASR – Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 e Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione versione 2 del documento attuativo per gli interventi di investimento materiali e immateriali del CSR 2023- 2027. Modifica alle direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento' del PSR 2014-2022" (di seguito indicato come "Disposizioni comuni");
- dal Decreto di ARTEA n. 6474 del 06/11/2025 "Regolamento (UE) 2021/2115 FEASR Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 Misure ad Investimento – Approvazione del Documento- Disposizioni comuni domanda di pagamento" (di seguito indicato come "Disposizioni comuni domanda di pagamento");
- dalla DGR n. 700 del 08/06/2026 "PSP 2023/2027 – Disposizioni specifiche per l'attivazione del bando attuativo dell'intervento SRG02 "Costituzione organizzazioni di produttori" – Annualità 2026".

2.2 Forma del sostegno

Il sostegno è limitato al 10% del valore della produzione commercializzata annuale con un massimo di 100.000 EUR all'anno. Il contributo è erogato in rate annuali sotto forma di aiuto forfettario decrescente, per un periodo limitato al biennio successivo al riconoscimento dell'Organizzazione di produttori.

3. Dotazione finanziaria, massimale, localizzazione degli interventi, tipologia del sostegno e intensità

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per l'attuazione del presente bando è pari a Euro **200.000,00**.

L'importo massimo (massimale) del contributo pubblico, **concedibile per singola domanda di sostegno è pari a Euro 100.000,00 annui**.

Localizzazione degli interventi: per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento dello stesso, pena la non ammissibilità, l'OP deve essere riconosciuta dalla Regione Toscana.

Non sono previste limitazioni legate alla zona di ubicazione delle aziende agricole socie dell'OP.

Tipologia e intensità del sostegno

Il sostegno è limitato al biennio successivo al riconoscimento dell'OP ed il contributo è calcolato sulla base del Valore della Produzione Commercializzata (VPC) riferito al periodo contabile di cui all'ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda di pagamento.

Per Valore della Produzione Commercializzata si intende "il valore del prodotto commercializzato, al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dalla OP e dai soci conferenti, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore oggetto di riconoscimento".

Il contributo è erogato in rate annuali sotto forma di aiuto forfettario decrescente e l'entità del sostegno è pari al 10% del VPC nel primo anno successivo al riconoscimento e all'8% nel secondo anno successivo al riconoscimento.

Il sostegno concesso non può comunque superare € 100.000,00 all'anno.

In ogni caso il contributo erogato nell'annualità "n" dovrà essere minore di quello erogato nell'annualità "n-1".

Il sostegno è subordinato alla presentazione ed alla corretta attuazione di un Piano Aziendale e l'ultima rata è versata solo previa verifica della effettiva realizzazione dello stesso, attraverso il raggiungimento degli obiettivi indicati.

La prima annualità del Piano Aziendale corrisponde all'annualità successiva alla presentazione della Domanda di sostegno.

Il sostegno è riferito ad ogni annualità del Piano Aziendale e, al fine di rispettare la tempistica riportata al successivo paragrafo "Termine finale di rendicontazione del progetto", è limitato alle annualità solari (1/1-31/12) 2027 e 2028.

Si precisa che il contributo relativo a ogni annualità è concesso secondo quanto richiesto in domanda di sostegno, fermo restando il massimale previsto di 100.000,00 euro per ciascun anno e l'applicazione della corretta aliquota per l'anno di riferimento.

Il contributo relativo alla prima annualità è erogato dietro presentazione di polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% del valore del contributo richiesto per l'annualità medesima.

Il contributo relativo alla seconda e ultima annualità è subordinato alla realizzazione di quanto previsto dall'intero Piano Aziendale, pena l'applicazione di riduzioni o revoca del finanziamento di cui al paragrafo "Sanzioni e riduzioni".

4. Beneficiari e requisiti di ammissibilità

4.1 Beneficiari

I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento SRG02 "Costituzione organizzazioni di produttori" coerentemente a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2021/2115, sono le organizzazioni di produttori, riconosciute dalla Regione Toscana ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013.

I beneficiari, alla data di presentazione della domanda di sostegno, devono aver ottenuto il riconoscimento come OP da parte della Regione Toscana o devono aver presentato domanda di riconoscimento per la quale è in corso la relativa istruttoria.

Non possono essere beneficiari del presente bando OP nate dalla fusione tra associazioni o organizzazioni di produttori già riconosciute.

4.2 Requisiti e condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Beneficiari" devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 e ss.mm.ii.;
2. non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
3. non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici analoghi al finanziamento oggetto della domanda di sostegno;
4. ove pertinente, essere in regola con gli obblighi inerenti la polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025 e s.m.i.;

5. qualora il Piano aziendale preveda investimenti, realizzare gli stessi su, o per la gestione di, beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente, in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";

6. documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Fascicolo aziendale elettronico" del documento "Disposizioni Comuni".

I requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti e verificati dall'ufficio competente per l'istruttoria prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima di ogni pagamento.

Per la verifica del punto 5 si rimanda a quanto previsto al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" di cui alle disposizioni comuni.

Il Punto 6, deve essere posseduto prima della presentazione della domanda di sostegno.

Il soggetto, alla presentazione della domanda di sostegno, deve dichiarare di essere consapevole che:

a) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui al precedente punto 1) al momento della verifica effettuata prima dell'adozione dell'atto di assegnazione, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi, mentre per il mancato soddisfacimento in fase di pagamento degli aiuti comporta quanto previsto in merito al successivo paragrafo "Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno";

b) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui al precedente punto 2) porta all'esclusione della domanda di sostegno o alla decadenza dal beneficio, e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;

c) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui al precedente punto 3) porta all'esclusione della domanda di sostegno o alla decadenza dal beneficio, e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;

d) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui al precedente punto 4) porta all'esclusione della domanda di sostegno o alla decadenza dal beneficio, e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;

e) l'assenza del fascicolo aziendale elettronico, di cui al precedente punto 6), al momento della presentazione della domanda di sostegno, non ne permette la presentazione. Il suo mancato aggiornamento, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione. In merito alle fasi di pagamento si rinvia a quanto previsto nel documento "Disposizioni comuni domanda di pagamento".

4.3 Condizioni per il pagamento del sostegno

In seguito alla presentazione della domanda di pagamento su ARTEA da parte del beneficiario, il pagamento del sostegno viene liquidato solo se il suddetto beneficiario soddisfa quanto previsto al precedente paragrafo "Requisiti e condizioni di accesso" ad esclusione del punto 6 che deve essere verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione.

Nel caso venga riscontrata in fase di pagamento, un'eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Requisiti e condizioni di accesso" (regolarità contributiva), ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 98 con le modalità di cui all'articolo 01, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

I beneficiari, inoltre, devono essere, ai sensi del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii, in regola con la certificazione antimafia. Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero dell'eventuale sostegno

erogato, maggiorato degli interessi. Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che siano caricate sull'Anagrafe aziendale nel sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA)".

5. Piano aziendale

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un Piano Aziendale da parte dei soggetti richiedenti (CR02 – PSP).

Il Piano Aziendale ha una durata massima di 2 anni a decorrere dal 1 gennaio 2027 e deve concludersi entro il 31/12/2028.

Nel Piano Aziendale sono indicati gli obiettivi da raggiungere e le attività da realizzare per il raggiungimento degli stessi, distinte per ognuna delle annualità del piano.

La prima annualità del Piano Aziendale corrisponde all'annualità successiva alla presentazione della Domanda di sostegno. Per ogni annualità il periodo di riferimento è compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre.

Il beneficiario si impegna a realizzare il Piano Aziendale che consegua i seguenti obiettivi:

- a) adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
- b) incremento della commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso al fine di favorire l'aumento del valore della produzione commercializzata;
- c) definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti e/o altre attività come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Il Piano Aziendale deve essere articolato in capitoli riferiti quantomeno ai seguenti aspetti strutturali, economici e conoscitivi:

- 1. dati identificativi dell'OP;
- 2. descrizione dettagliata della situazione iniziale dell'OP in relazione agli obiettivi con indicazione degli indicatori di contesto che definiscono, rispetto al singolo obiettivo, la situazione di partenza della OP;
- 3. descrizione delle attività/investimenti da realizzare per il conseguimento degli obiettivi;
- 4. quantificazione degli indicatori di conseguimento degli obiettivi del piano a fine periodo di finanziamento;
- 5. cronoprogramma della attività, scandito per le singole annualità per le quali si chiede il sostegno, con indicazione del livello di conseguimento atteso degli obiettivi nell'annualità;
- 6. dimensionamento finanziario del Piano corredato dalla relazione di cui al punto 6 dell'Allegato 1;
- 7. situazione previsionale dell'OP al termine del periodo di realizzazione del piano, per ciascun obiettivo (descrivere gli effetti e i risultati attesi al termine del periodo di realizzazione del piano aziendale, attraverso indicatori di risultato).

Il Piano Aziendale deve essere completo e redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 al presente bando. Si specifica altresì che il Piano Aziendale deve essere riferito all'intera strategia (ovvero anche al di là delle risorse recate da SRG02) di sviluppo dell'OP per l'intero periodo oggetto di finanziamento.

L'allegato 1 è uno schema di Piano Aziendale «Tipo», esso contiene i contenuti minimi sulla base dei quali deve essere elaborato il Piano. Tali contenuti dovranno tuttavia essere sviluppati, caso per caso, allegando altresì eventuale documentazione utile e/o opportuna.

6. Cumulabilità

Il sostegno concesso consiste in un aiuto forfettario annuale decrescente e pertanto non è richiesta la rendicontazione delle spese sostenute, bensì la sola verifica della realizzazione del Piano Aziendale.

Il sostegno non è cumulabile con finanziamenti analoghi a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari.

Nel caso in cui il richiedente dovesse ottenere la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico analogo deve trasmettere tempestivamente via PEC agli Uffici regionali copia degli atti di concessione degli altri finanziamenti pubblici ottenuti (o altra documentazione idonea a verificare l'importo, la provenienza e l'aliquota del finanziamento) e accettare le seguenti condizioni:

- 1) nel caso in cui ottenga, prima dell'atto di assegnazione del contributo CSR, un finanziamento pubblico statale o regionale analogo il richiedente deve presentare via PEC agli uffici regionali istanza di rinuncia al contributo CSR;
- 2) nel caso in cui ottenga, successivamente all'atto di assegnazione del contributo CSR, un finanziamento pubblico statale o regionale analogo il richiedente deve rinunciare al suddetto finanziamento statale o regionale.

7. Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco delle domande ricevibili in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità, come descritte di seguito, scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di sostegno con un punteggio totale al di sotto del punteggio minimo riportato nella tabella che segue sono escluse dal sostegno.

Principi di selezione	Criteri di selezione	Elementi di controllo	Punteggio
I - Caratteristiche dei richiedenti	A) Dimensione strutturale dell'OP (numero di soci):	Atto di riconoscimento e relativo verbale istruttorio	
	1) numero di soci oltre il 50% in più del numero minimo previsto per il riconoscimento		40
	2) numero di soci oltre il 30% e fino al 50% in più del numero minimo previsto per il riconoscimento		30
	3) numero di soci fino al 30% in più del numero minimo previsto per il riconoscimento		20
	B) Dimensione economica dell'OP:	Atto di riconoscimento e relativo verbale istruttorio	
	1) VPC oltre il 50% in più del valore minimo previsto per il riconoscimento		40
	2) VPC oltre il 30% e fino al 50% in più del valore minimo previsto per il riconoscimento		30
	3) VPC fino al 30% in più del valore minimo previsto per il riconoscimento		20
	I punteggi dei criteri A) e B) sono cumulabili fra loro		
II - Tipologia del settore di attività	A) Floricoltura e vitivinicolo	Atto di riconoscimento e relativo verbale istruttorio	30
	B) Altri comparti di cui al DM 387/2016		20
	C) Olivicolo-oleario, ortofrutticolo e pataticolo		10
	I punteggi dei criteri A), B) e C) non sono cumulabili fra loro		
PUNTEGGIO MASSIMO			110
PUNTEGGIO MINIMO			50

A parità di punteggio le domande sono ordinate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le domande ammissibili presenti nella graduatoria definitiva verranno finanziate nel limite delle disponibilità poste a bando.

Tutti i criteri di selezione sono dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e sono verificati dall'ufficio competente per l'istruttoria prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, con riferimento al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco delle domande ricevibili. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

In ogni caso se il punteggio rideterminato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto del punteggio minimo indicato nella tabella di cui sopra, si ha l'esclusione della domanda.

8. Durata e termini di realizzazione e rendicontazione del progetto

8.1 Avvio dei lavori o dell'attività del Piano Aziendale

Le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano aziendale di cui al paragrafo 5 del presente bando, devono essere avviate in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno.

Il beneficiario deve comunicare la data di inizio delle attività del Piano Aziendale da inviare via PEC alla Regione Toscana.

Per quanto non riportato nel presente documento si rimanda al paragrafo "Avvio dei lavori" del documento "Disposizioni comuni".

8.2 Termine finale di rendicontazione del progetto

Per quanto riportato nelle disposizioni comuni di cui alla DGR 237 del 03/03/2025, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per la programmazione Feasr 2023-27, in ogni caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo non deve essere fissato, negli atti di concessione, oltre il 31.12.2027 fatta salva diversa decisione della Giunta Regionale su proposta dell'ADGR.

Con la DGR 700 del 08/06/2026, in deroga alla sopra riportata disposizione comune, per il presente bando il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo è stato fissato al 30/06/2029.

9. Impegni del beneficiario

Tramite sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario si impegna a:

1. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno e di pagamento;
 2. mantenere il riconoscimento come OP per tutto il periodo oggetto di finanziamento (annualità del Piano) e, successivamente al pagamento dell'ultima annualità, per un periodo almeno pari a cinque anni;
 3. inserire nella nota integrativa al bilancio il prospetto relativo al Valore della Produzione Commercializzata (VPC) di cui all'Allegato 2, debitamente compilato per tutti gli importi consolidati affinché sia verificato dal soggetto incaricato del controllo contabile, sia esso, in base alla normativa vigente, il collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione e di tale verifica deve essere data espressa menzione nella relazione del soggetto revisore medesimo;
- In alternativa, le OP possono far certificare il suddetto prospetto di calcolo del VPC da una società di revisione dei conti o da un revisore legale iscritto al Registro dei Revisori legali, separatamente rispetto al bilancio e presentare tale certificazione in allegato alla domanda di pagamento;
4. garantire, qualora il Piano aziendale preveda investimenti, il possesso dei beni immobili collegati a tali investimenti in base alle condizioni descritte al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" e, ove pertinente, al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
 5. garantire il rispetto delle condizioni previste al paragrafo "Avvio dei lavori o dell'attività del Piano Aziendale" del presente bando;
 6. realizzare il Piano Aziendale direttamente e conformemente a quanto previsto nel piano stesso, salvo eventuali varianti se approvate dall'ufficio competente, ed entro il termine indicato nell'atto di assegnazione fatto salvo eventuale proroga;
 7. sostenere direttamente tutte le spese collegate al piano aziendale approvato con l'atto di assegnazione;
 8. presentare una relazione sullo stato di avanzamento del Piano aziendale relativamente alla prima annualità, da allegare alla rispettiva domanda di pagamento e la relazione conclusiva da allegare alla domanda di pagamento finale;
 9. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA prevista al paragrafo "Dotazione finanziaria, massimali, minimali, localizzazione degli interventi, tipologia del sostegno e intensità" del bando;
 10. presentare le domande di pagamento nei termini indicati nell'atto di assegnazione dei contributi;
 11. rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
 12. rispettare, qualora il Piano aziendale preveda investimenti, le disposizioni previste al paragrafo "Norme di protezione ambientale" del documento "Disposizioni comuni";

13. rispettare, qualora il Piano aziendale preveda investimenti, il diritto applicabile unionale e le disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale; nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
14. rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
15. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
16. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle attività del Piano Aziendale;
17. nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al precedente paragrafo "Cumulabilità";
18. rispettare le disposizioni previste al paragrafo "Varianti" del bando;
19. fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese nel rispetto di quanto previsto nell'atto di assegnazione dei contributi, nonché a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati o l'Organismo Pagatore ne rilevino la necessità, al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi PSP-CSR Toscana 2023/2027;
20. ove pertinente, rispettare gli altri impegni elencati al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

10. Tempistica e modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it; la domanda di sostegno deve essere presentata a partire dal **29 luglio 2026** e deve essere completa e già corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando.

Le domande devono essere sottoscritte, chiuse e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e ss.mm.ii.

Il richiedente dichiara nella Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità stabilite al paragrafo "Modalità di presentazione delle domande e utilizzo del sistema informativo" del documento "Disposizioni comuni".

L'Elenco delle domande ricevibili viene ordinato secondo i punteggi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno, sulla base dei criteri di selezione previsti dal presente bando e viene gestito nel rispetto di quanto disposto dal paragrafo "Elenco delle domande pervenute e ricevibili" e dal paragrafo "Approvazione dell'elenco delle domande ricevibili (bandi senza commissione)" del documento "Disposizioni comuni".

10.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di sostegno entro le ore 13.00 del **30 settembre 2026**.

Le domande di sostegno presentate oltre il suddetto termine di scadenza non sono ricevibili. Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione sull'Anagrafe ARTEA.

La protocollazione in Anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Ogni richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di sostegno indipendentemente dal numero di UTE/UPS presenti nel fascicolo elettronico di Artea.

Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

10.2 Fascicolo aziendale elettronico

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico

ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Fascicolo aziendale elettronico" delle "Disposizioni comuni".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

10.3 Documentazione e informazioni a corredo della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati.

Documentazione da produrre a pena di esclusione

I seguenti documenti sono essenziali per consentire l'attività istruttoria e sono richiesti, sin dalla fase di presentazione della domanda di sostegno a pena di esclusione. L'OP deve allegare in formato non modificabile (tipo PDF o JPEG) la seguente documentazione:

1. il Piano Aziendale in cui viene definito quanto previsto al precedente paragrafo "Piano Aziendale" del presente bando con particolare attenzione alle finalità e obiettivi del piano, tipologia di interventi che si prevede di realizzare, crono programma delle attività e dimensionamento finanziario del piano; il Piano Aziendale deve essere redatto nel formulario scaricabile da ARTEA, compilato in tutte le sue parti (Allegato 1);
2. relazione redatta da un tecnico esperto contabile circa l'adeguatezza della stima del VPC previsto per ogni annualità del piano di cui al punto 6 dell'allegato 1, sulla base del quale è calcolato il sostegno forfettario richiesto;
3. Copia conforme all'originale della deliberazione con la quale l'Assemblea dei soci, o il competente Organo statutario:
 - autorizza il Legale Rappresentante a chiedere e riscuotere gli incentivi di cui alla SRG 02;
 - approva il contenuto del Piano Aziendale.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

10.4 Integrazione della domanda di sostegno

Qualora si constati l'assenza, l'incompletezza o l'invalidità dei documenti e delle informazioni di cui al precedente punto "Documentazione e informazioni a corredo della domanda di sostegno" del presente bando, e ciò pregiudichi la compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno, l'ufficio competente per l'Istruttoria può richiedere, con atto motivato, l'integrazione documentale e/o i chiarimenti necessari. Tale richiesta, che può essere formulata una sola volta, deve indicare specificamente i documenti e/o le informazioni mancanti o da chiarire, assegnando al soggetto richiedente un termine perentorio non inferiore a 5 giorni e non superiore a 30 giorni - decorrenti dalla ricezione della comunicazione - per provvedere all'adempimento.

Decorso inutilmente il termine perentorio di cui al precedente capoverso, la domanda è valutata sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite agli atti, senza tenere conto degli elementi integrativi non pervenuti o tardivamente prodotti. Qualora la carenza documentale o informativa riscontrata precluda la valutazione nel merito della domanda, la stessa è dichiarata inammissibile con provvedimento motivato.

11. Istruttoria delle domande di sostegno e atto di assegnazione

Le domande di sostegno sono inserite da ARTEA in un Elenco in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità di cui al paragrafo "Criteri di selezione" indicati dallo stesso richiedente in fase di presentazione della domanda. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 50 punti saranno escluse dal sostegno.

ARTEA, entro 15 giorni dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande rende disponibile, con l'apposito applicativo ARTEA (REDASH), al Settore responsabile dell'intervento, l'elenco delle domande ricevibili pervenute, ordinate secondo i punteggi dichiarati in base ai criteri di selezione e recanti il contributo richiesto per ogni annualità del piano e il contributo totale.

L'Elenco contiene comunque tutti gli elementi previsti dal paragrafo "Elenco delle domande pervenute e ricevibili" del documento "Disposizioni comuni".

Il Settore competente per l'intervento, entro 20 giorni dal momento in cui l'Elenco delle domande di sostegno ricevibili è reso disponibile da ARTEA, prende atto del suddetto elenco e lo approva con decreto, depurandolo dai dati personali ivi contenuti.

Il Decreto di presa d'atto dell'Elenco e l'Elenco delle domande di sostegno è pubblicato sulla banca dati degli atti regionali disponibile all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-attive-normative/atti-regionali> Ne è poi data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>. La pubblicazione del decreto sul sito della Regione Toscana costituisce notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

Dal momento dell'approvazione del suddetto decreto possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno, a partire da quelle che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'Elenco, hanno richiesto un sostegno che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando.

Ai fini dell'istruttoria, l'ufficio competente, acquisisce dall'Ufficio Regionale competente per settore l'atto di riconoscimento e relativo verbale istruttorio dell'OP beneficiaria.

L'ufficio competente per l'istruttoria inserisce gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA in base a quanto contenuto nelle "Disposizioni comuni" e nei documenti attuativi regionali.

ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio Sistema Informativo, l'aggiornamento dell'Elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dall'ufficio competente, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al presente Bando. Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto lo stesso non comporta l'adozione di nuovi decreti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili da parte del Responsabile dell'intervento.

Le istruttorie riferite ad un determinato Elenco delle domande si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei sostegni per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutte le domande per intero si può procedere al finanziamento parziale della prima domanda successiva all'ultima totalmente finanziabile su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a realizzare quanto previsto nel Piano Aziendale.

Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il Responsabile dell'intervento prende atto degli esiti di tali attività e, con proprio decreto, provvede all'approvazione della graduatoria finale. La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dal Responsabile dell'intervento successivamente agli atti di assegnazione emessi dall'ufficio istruttore al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.

Il decreto di approvazione della graduatoria da parte del Responsabile dell'Intervento e la graduatoria relativa, sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027 all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/svilupporurale-2023-2027>.

La graduatoria regionale indica, in appositi allegati:

- a) le domande ammesse a contributo;
- b) le domande non ammissibili;
- c) le domande non finanziabili per carenza di risorse.

La graduatoria contiene quanto indicato nel paragrafo "Approvazione della graduatoria (bandi senza Commissione)" del documento "Disposizioni comuni".

11.1 Correzione degli errori palesi

I termini e le modalità per la correzione degli errori palesi sono contenuti nell'omonimo paragrafo del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

In merito alla fase di pagamento si rinvia a quanto previsto al paragrafo "Correzioni di errori palesi nelle domande di pagamenti" contenuto nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

11.2 Atto di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'ufficio per l'istruttoria stesso il quale provvede ad inviarlo tramite PEC al beneficiario.

L'atto di assegnazione deve contenere quanto previsto dal paragrafo "Atto di assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni comuni".

L'atto di assegnazione dei contributi deve contenere la clausola che in caso di modifica delle disposizioni comuni regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

12. Varianti e rinuncia al contributo

12.1 Varianti

Si considera variante della domanda di sostegno ogni modifica collegata al Piano Aziendale presentato in sede di domanda di sostegno.

Le varianti possono essere richieste una sola volta e solo dopo l'adozione dell'atto di assegnazione dei contributi, a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva e sia coerente con gli obiettivi previsti dal Piano Aziendale.

Le varianti possono riguardare solo le attività poste in essere per il conseguimento degli obiettivi del Piano Aziendale.

Le varianti devono essere adeguatamente motivate dal beneficiario ed autorizzate dall'ufficio istruttore.

La richiesta di variante deve essere presentata tramite il sistema informativo di ARTEA almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento relativa all'ultima annualità.

12.2 Rinuncia al contributo

L'istanza di rinuncia deve essere presentata via PEC dal beneficiario all'ufficio competente per l'istruttoria.

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo "Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali" del documento "disposizioni comuni domande di pagamento", la rinuncia all'adesione all'intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate.

13. Domande di pagamento e rendicontazione

A fronte di un'unica domanda di sostegno, dovranno essere presentate tante domande di pagamento per quante sono le annualità ammesse al sostegno.

L'erogazione del sostegno avviene a seguito della presentazione delle domande di pagamento da parte del beneficiario, tramite il sistema ARTEA.

Le domande di pagamento devono essere presentate e sottoscritte nei modi stabiliti al paragrafo "Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

I termini di presentazione della domanda di pagamento, riportati altresì nell'atto di assegnazione dei contributi, sono i seguenti:

- Per il contributo relativo al primo anno (2027) la domanda di pagamento deve essere presentata dal 1 gennaio 2028 al 30 giugno 2028;
- Per il contributo relativo al secondo e ultimo anno (2028) la domanda di pagamento deve essere presentata dal 1 gennaio 2029 al 30 giugno 2029.

La presentazione della domanda di pagamento dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto, comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione dei contributi.

13.1 Rendicontazione per le domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare le domande di pagamento in forma completa, allegati compresi, entro i termini stabiliti dal presente atto e riportati nell'atto di assegnazione dei contributi.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema ARTEA e deve rispettare quanto previsto dal paragrafo "Richiesta di saldo" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

In base alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE — ORIENTAMENTI SULL'USO DELLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI, nel caso delle somme forfettarie la realizzazione dell'operazione è fondamentale per attivare il pagamento. È dunque essenziale avere la certezza che le realizzazioni/i risultati siano reali. Il controllo consiste pertanto nel verificare se le fasi concordate (target intermedi, se del caso) del progetto siano state completate e se le realizzazioni/i risultati siano stati prodotti nel rispetto delle

condizioni stabilite dalle autorità responsabili del programma (le realizzazioni/i risultati devono essere documentati). I costi effettivamente sostenuti dal beneficiario in relazione alle realizzazioni/ai risultati prodotti non saranno sottoposti a controllo.

Per la prima domanda di pagamento annuale, deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

1. Relazione sullo stato di avanzamento del piano aziendale relativamente all'annualità di riferimento dello stesso, con allegato uno schema comparato delle attività previste da cronoprogramma e di quelle effettivamente realizzate, con le motivazioni degli eventuali scostamenti e con la quantificazione degli indicatori di realizzazione associati agli obiettivi del piano (Allegato 3).
2. Ultimo bilancio di esercizio approvato prima della presentazione della domanda.
3. Determinazione del VPC, corredata dalla relativa relazione esplicativa dettagliata della metodologia di calcolo, redatta da un tecnico esperto contabile, e dagli opportuni giustificativi (Allegato 2).
4. Elenco dei soci dell'OP.
5. Evidenze documentali delle attività realizzate nell'annualità (relazioni, altri documenti necessari a dimostrare la concreta realizzazione delle attività, foto eventi, fogli presenza ecc.).
6. Polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% del valore del contributo richiesto per l'annualità medesima.

Per la domanda di pagamento relativa all'ultima annualità del piano aziendale deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. Relazione finale sulla realizzazione del piano aziendale con allegato uno schema comparato delle attività previste e di quelle effettivamente realizzate con le motivazioni degli eventuali scostamenti, con la quantificazione degli indicatori di realizzazione e risultato associati agli obiettivi del piano (Allegato 4).
2. Comunicazione di chiusura delle attività.
3. Ultimo bilancio di esercizio approvato prima della presentazione della domanda.
4. Determinazione del VPC, corredata dalla relativa relazione esplicativa dettagliata della metodologia di calcolo, redatta da un tecnico esperto contabile, e dagli opportuni giustificativi (Allegato 2).
5. Elenco dei soci dell'OP.
6. Evidenze documentali delle attività realizzate nell'ultima annualità (relazioni, altri documenti necessari a dimostrare la concreta realizzazione delle attività, foto eventi, fogli presenza ecc.) e del conseguimento degli obiettivi.

13.2 Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria delle domande di pagamento viene realizzata dall'ufficio competente per l'istruttoria e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Istruttoria" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

In fase di accertamento della domanda di pagamento l'ufficio competente per l'istruttoria acquisisce dall'Ufficio Regionale competente per settore apposita comunicazione attestante il mantenimento dei requisiti del riconoscimento come OP previsti dalla normativa di riferimento.

L'ufficio competente per l'istruttoria deve effettuare la verifica della documentazione prodotta.

La verifica comprende:

1. la realizzazione del Piano aziendale e la realizzazione delle attività programmate in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano stesso la cui misurazione avviene considerando il valore raggiunto dallo specifico indicatore rispetto al target;
2. la verifica del Valore della produzione commercializzata (VPC) dichiarata in base alla quale è stato calcolato il contributo oggetto della domanda di pagamento.

Il VPC sarà verificato sulla base del bilancio e degli altri documenti contabili riferiti all'ultimo esercizio contabile concluso precedente alla domanda di pagamento.

La verifica dell'attuazione del Piano Aziendale prevede, ove necessario, la visita in loco presso la sede legale o operativa dell'OP e/o presso l'ubicazione di eventuali investimenti.

Il pagamento dell'ultima annualità sarà erogato successivamente alla verifica della completa realizzazione del Piano Aziendale.

L'istruttore provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale dell'eventuale sopralluogo, controfirmato dal beneficiario o da un suo rappresentante;
- a verificare le condizioni previste al paragrafo "Condizioni per il pagamento del sostegno", prima dell'inserimento del nominativo nell'elenco di liquidazione;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, sottoscrivendo con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) il verbale di accertamento finale.

Il responsabile dell'Ufficio competente all'istruttoria, provvede a sottoscrivere digitalmente l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al beneficiario e ad approvare, con idoneo provvedimento, gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede:

- a comunicare al beneficiario tramite PEC le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento devono essere applicate, se del caso, le sanzioni e riduzioni di cui al successivo paragrafo "Sanzioni e riduzioni".

14. Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2115 e Reg. (UE) n. 2021/2116, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni del sostegno progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

Per il dettaglio in merito alle sanzioni e esclusioni si rimanda a quanto disciplinato dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.

15. Informativa privacy (art. 13, Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati")

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue: 1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, a Sviluppo Toscana, alla Ragioneria dello Stato, al Masaf e all'Unione Europea;
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
6. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

16. Disposizioni in materia di pubblicità

Gli obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità sono disciplinati dall'art. 6 e dall'allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione, punto 2) "Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR".

I beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente:

- a) fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. UE 2022/129.

Sul sito web della Regione Toscana: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027> potranno essere consultate le modalità sulla corretta applicazione delle predette disposizioni.

17. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è per:

- a) la trasmissione dell'elenco delle domande pervenute e ricevibili: il Dirigente del Settore di ARTEA;
- b) l'approvazione dell'elenco delle domande ricevibili e la presa d'atto della graduatoria: il Dirigente del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari.", responsabile dell'attuazione dell'intervento della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;
- c) l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando dell'intervento in oggetto tramite il sito <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/bandi>.

18. Disposizioni finali

Si precisa che la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni comuni".

Per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni come previsto nel precedente paragrafo "Atto di assegnazione dei contributi".

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Possesso di UTE/UPS;
2. Monitoraggio;
3. Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione;
4. Cambio del beneficiario, varianti e adattamenti tecnici;
5. Proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento a saldo;
6. Correzione di errori palesi;

7. Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali
8. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
9. Tempistica e fasi del procedimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando per ciò che attiene la fase del pagamento si rinvia al documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" per quanto segue:

- a) Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento;
- b) Domande di pagamento;
- c) Correzione di errori palesi nelle domande di pagamento;
- d) Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- e) Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- f) Monitoraggio;
- g) Tempistica e fasi del procedimento.

Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma C.C..